

N. R.G. 2294/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA**

Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2294/2015** promossa tra:

\_\_\_\_\_ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGAMELLI ANDREA e  
dell'avv. MANCINI MARCO (MNCMRC60P01A271K) Indirizzo Telematico; , elettivamente  
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BUGAMELLI ANDREA

e

**INPS SCCI** spa  
con il patrocinio dell'avv. FLORI FLORO, elettivamente domiciliato in C/O INPS- P.ZZA CAVOUR  
21 60100 ANCONA presso il difensore avv. FLORI FLORO

**OGGETTO:** opposizione ad avviso di addebito \_\_\_\_\_.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'opponente deduce (tra l'altro) in ricorso di avere impugnato giudizialmente il verbale di accertamento (n°TQY011200186/2014 dell'Agenzia delle Entrate, in base al quale è stato emesso l' avviso emesso il 23/10/15 qui opposto), avanti alla competente commissione tributaria, ottenendo sentenza favorevole in data 28/8/15. Nelle note del 28/4/17 rappresenta che successivamente al deposito del presente ricorso l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello contro la citata sentenza; conclude chiedendo «nel merito» (solo) di « annullare l'avviso di addebito ..in oggetto .. per le ragioni di cui in narrativa».



Si osserva quindi che:

□ in base al combinato disposto di cui agli art.30<sub>14</sub> DL 78/10, e 24<sub>3</sub> D. L.vo 46/99, l'avviso non poteva essere legittimamente emesso, e /o comunque non può considerarsi fornito di efficacia esecutiva (indipendentemente dal fatto che il procedimento pendente sia stato o meno promosso nei confronti dell'INPS: v Cass.8379/14);

□ le citate conclusioni, debitamente intese (stante l'indistinto, improprio e quindi generico ricorso al concetto di "annullamento"), come tendenti alla declaratoria (anche) della (mera) inefficacia del titolo esecutivo, devono pertanto essere accolte nel senso appena considerato.

\*

Si ritiene che ciò sia sufficiente all'accoglimento del ricorso, senza che sia necessario (nè quindi consentito) accertare la fondatezza o meno del merito della pretesa contributiva (che rimane pertanto impregiudicata).

Si ribadisce infatti che, come accennato, l'opponente ha formulato domanda senz'altro avverso l'"avviso" (il quale ai sensi del citato art.24 comma 3 non poteva essere legittimamente emesso, con la dizione «il presente avviso .. costituisce titolo esecutivo»), mentre l'INPS non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale.

In altre parole, nella fattispecie, l'opposizione si deve intendere volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'avviso, nel senso indicato, alternativamente per i motivi allegati: ciò in quanto l'opponente insiste nell'evidenziare l'esito favorevole del contenzioso tributario, così negando un proprio autonomo interesse ad affrontare nella presente sede il merito della pretesa contributiva, come sarebbe altrimenti necessario non essendo opponibile all'INPS l'esito di un giudizio a cui l'Istituto non ha partecipato; l'accertamento della inefficacia esecutiva dell'avviso si deve quindi ritenere assorbente rispetto alle altre contestazioni.



Appare quindi opportuno rilevare che:

la presente opposizione si ritiene riconducibile alla figura delle opposizioni ai sensi degli art.615 e ss cpc: così come quelle di cui art.24 e ss D. L.vo 46/99, richiamato dal citato art. 30<sub>14</sub> DL 78/10;

queste ultime infatti possono inquadrarsi, a seconda del loro contenuto, sia come opposizioni agli atti esecutivi (in particolare la cartella: azione riconducibile agli art.29<sub>2</sub> del D. L.vo 46/99 e 617 cpc: v Cass.25208/09), sia come opposizioni all'esecuzione (art.24 commi 5 e ss del D. L.vo, art.615 cpc);

a loro volta le azioni ex art. 615 cpc (che hanno per oggetto, tipicamente, l'accertamento negativo del diritto a procedere esecutivamente) possono riferirsi: o (anche) al merito della pretesa (qualora esso non sia insindacabile in sede di opposizione, come quando per esempio il titolo consiste in una sentenza); oppure al solo diritto a procedere esecutivamente (in particolare, efficacia del titolo esecutivo e/o del precetto: senza che ciò, in tutta evidenza, implichi la "acquiescenza" invocata dall'INPS);

ciò dipende dal contenuto della domanda, nel senso che, generalmente, una volta che emerga per un qualsiasi (diverso) motivo l'inidoneità dell'atto a fondare l'esecuzione del sottostante diritto sostanziale, l'esigenza di accertare l'esistenza o meno di quest'ultimo deve ritenersi assorbita (ed impregiudicata): a meno che ciò non sia oggetto nel medesimo giudizio di specifica domanda (riconvenzionale di condanna) da parte del creditore opposto, (cfr ad es. Cass.7225/06, 3688/11), ovvero (in via subordinata o meno) del medesimo l'opponente;

l'accertamento del «merito della pretesa contributiva» deve ritenersi quindi oggetto (benchè statisticamente prevalente) solo eventuale della opposizione ai sensi del citato art.24: e ciò risulta considerato espressamente dal legislatore nella disposizione di cui al comma 6 che solo prevede per tale ipotesi il rito di cui agli art.442 e ss cpc (anche se poi la giurisprudenza, lo ritiene applicabile anche per le



altre, in base a concorrenti disposizioni di legge, tra cui in particolare l'art.618 bis cpc: v Cass.26745/06);

si ritiene in particolare che l' "opposizione" ex D. l.vo 46/90 (abbia natura di opposizione alla esecuzione e pertanto) sia diversa da quella a decreto ingiuntivo (ovvero a provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato);

in quest'ultima infatti il «potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione» (cfr Cass 12311/97), che permane nonostante l'eventuale accertamento dell'illegittimità del decreto (di per sé), deriva proprio dal fatto che l'oggetto della decisione è determinato da una (rituale) "domanda" giudiziale (monitoria); il che non si verifica invece nel caso in esame, in cui la presenza della questione nell'oggetto del giudizio non può farsi risalire né alla domanda dell'opponente (la quale viene integralmente accolta per altro assorbente motivo, come sopra rilevato) né a (rituale) domanda (necessariamente giudiziale e quindi riconvenzionale) dell'Istituto in veste di formale convenuto.

In termini analoghi si è espressa tra l'altro recentemente la locale Corte di Appello (sentenza 409 del 12/12/16, RG 669/15). la quale ha espressamente confermato che in casi analoghi, per investire il giudice dell'esame del merito della pretesa contributiva, è necessaria una "domanda giudiziale" su tale questione, la quale non può individuarsi nella (mera) emissione dell'avviso.

Tale impostazione (che valorizza l'esigenza, evidentemente considerata dal legislatore con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato art.24 , di evitare che della stessa questione si controverta in diverse sedi istituzionali, con potenziale e problematica divergenza di esiti, si deve in tutta apparenza valida qualora il titolo esecutivo (invece che identificarsi nel "ruolo" seguito, quale "precetto", dalla cartella esattoriale) sia costituito dall'"avviso di addebito" (che si delinea come titolo esecutivo la cui comunicazione ha in sé efficacia di precetto): trattandosi sempre in



sostanza di una opposizione alla esecuzione, espressamente assoggettata (come accennato) alla disciplina di cui al medesimo D. L.vo 46.

Per tutto quanto sopra la causa (impregiudicato il merito della pretesa contributiva) viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone la liquidazione delle spese secondo la soccombenza.

**P.Q.M.**

**Il Giudice,**

**definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,**

**DICHIARA inefficace l'avviso di addebito opposto.**

**CONDANNA l'INPS al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge**

Ancona, 24/05/2017

Il Giudice  
dott. Andrea De Sabbata

